

## CIRCOLARE N. 1/2020

[Gennaio 2020]

### DECRETO FISCALE: PRESENTAZIONE DI F24 CON COMPENSAZIONI DI CREDITI D'IMPOSTA

(L. 157 del 19.12.2019 – G.U. 301 del 24.12.2019 – D.L. 124 del  
26.10.2019 – AGENZIA DELLE ENTRATE, Risoluzione n. 110/E del  
31.12.2019)



In attesa di chiarimenti sulle novità introdotte dalla **Legge di stabilità 2020**, con la presente si ritiene opportuno anticipare, in attesa di futuri chiarimenti interpretativi, le principali novità introdotte in tema di rapporto di lavoro dal

#### **Decreto Fiscale.**

L'articolo 3, commi da 1 a 3, del c.d. Decreto Fiscale ha introdotto alcune novità in relazione alle modalità e alle procedure da seguire per la presentazione dei modelli F24 che contengono crediti d'imposta utilizzati in compensazione.

In particolare:

**1. OBBLIGO DI PREVENTIVA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DA CUI EMERGE IL CREDITO:** è esteso ai crediti utilizzati in compensazione tramite modello F24 per importi superiori a €. 5.000 annui l'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito (in precedenza tale obbligo era previsto solo per l'utilizzo in compensazione dei crediti IVA).

Pertanto, a decorrere dai crediti maturati nel periodo di imposta in corso al 31.12.2019, il credito potrà essere compensato a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di corretta presentazione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione o dell'istanza da cui emerge il credito stesso.

Premesso che il puntuale elenco dei codici soggetti alla nuova disciplina è allegato alla Risoluzione dell' Agenzia delle Entrate n. 110/E, sono soggette all'obbligo in esame le compensazioni relative a: imposte sostitutive; imposte sui redditi e addizionali; IRAP e IVA (nella tabella sono indicati anche i codici tributo dei debiti che possono essere estinti tramite





di Pramarzoni dott. Giuliano Consulente del Lavoro

40°  
1978

compensazione con crediti pregressi afferenti alla medesima imposta senza che la compensazione concorra al raggiungimento del limite di €. 5.000).

Infine, restano invariate le previgenti disposizioni in materia di visto di conformità sulla dichiarazione da cui emerge il credito compensato.

**2. OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO F24 ATTRAVERSO I SERVIZI TELEMATICI RESI DISPONIBILI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE:** viene estesa alla generalità dei contribuenti l'obbligo di utilizzare i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni di crediti d'imposta.

Pertanto, deve essere obbligatoriamente adottata tale modalità di presentazione del modello F24 anche per l'utilizzo in compensazione dei crediti maturati in qualità di sostituti d'imposta e per le compensazioni effettuate dai soggetti non titolari di partita IVA.

Pertanto, l'obbligo sussiste anche per la presentazione dei modelli F24 che espongono la compensazione dei crediti tipici dei sostituti d'imposta, finalizzati, ad esempio, al recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute, del "bonus 80 euro" e dei rimborsi da assistenza fiscale erogati ai dipendenti e pensionati (si rammenta che il recupero da parte dei sostituti d'imposta delle eccedenze di versamento delle ritenute e delle somme rimborsate ai dipendenti e pensionati deve necessariamente essere esposto in compensazione nel modello F24, non essendo più possibile scomputare direttamente tali crediti dai successivi pagamenti delle ritenute).

Al riguardo, si evidenzia che il modello F24 può essere presentato attraverso i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate direttamente dal contribuente o dal sostituto d'imposta, utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" oppure avvalendosi di un intermediario abilitato.

Entrambe le novità non trovano applicazione qualora l'esposizione del credito nel modello F24 rappresenti una mera modalità alternativa allo scomputo diretto del credito medesimo dal debito d'imposta pagato nello stesso modello F24 .

Infine, a prescindere dalla tipologia di compensazione effettuata, resta fermo l'obbligo di presentare il modello F24 "a saldo zero" esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate.

**Restiamo a disposizione e cogliamo l'occasione per porgere Cordiali Saluti**

IN FEDE

Studio Erre

Via Radici in Piano, 475  
41049 Sassuolo (MO)

P.iva 02770770366  
C.F. PRMGLN71L07F257C

Tel. 0536 81.08.20  
Fax 0536 81.08.30

info@st-erre.it  
www.st-erre.it





di Pramaroni dott. Giuliano Consulente del Lavoro

40<sup>o</sup>  
1978  
2018

Sassuolo, li 09.01.2019

All' interno del sito internet [www.st-erre.it](http://www.st-erre.it) è disponibile l' archivio delle ns. circolari.

